

Regione Puglia

Legge Regionale 30 novembre 2000, n. 21

Conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia di salute umana e di sanità veterinaria

TITOLO

Norme in materia sanitaria ospedaliera

ARTICOLO 8

Altre competenze comunali

1. Sono conferiti ai comuni i seguenti compiti e funzioni:
 - a) trasporto assistito dei soggetti portatori di handicap, sia in ambito scolastico che presso centri di riabilitazione pubblici, privati o privati accreditati, ai sensi dell'articolo 47 della legge regionale 12 aprile 2000, n.9;
 - b) regolamenti e provvedimenti in ordine alla pubblicità sanitaria di cui all'articolo 118, comma 2, del decreto legislativo n. 112 del 1998;
 - c) rilascio dell'autorizzazione, su parere della azienda sanitaria locale competente per territorio, per esumazioni ordinarie anticipate rispetto al turno di esumazione non inferiore ad anni cinque, alle condizioni determinate dal regolamento nazionale di polizia mortuaria;
 - d) esercizio delle ulteriori competenze previste dal regolamento nazionale di polizia mortuaria;
 - e) concorso alle attività di integrazione scolastica di cui alle leggi regionali 9 giugno 1987, n.16 e 18 marzo 1997, n.10.